DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'APPROVAZIONE DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE STRANIERE RESIDENTI ALL'ESTERO, FUORI DALL'UNIONE EUROPEA, AI SENSI DELLA DGR 30-1094 DEL 23/02/2015.

Premessa

Come previsto dal combinato disposto dell'art. 27 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 286/1998 e dall'art. 40 co. 9 lett. a) del DPR 394 del 1999, possono essere attivati tirocini "funzionali al completamento di un percorso di formazione professionale" a favore delle persone straniere residenti all'estero.

La Regione Piemonte ai sensi della DGR 30-1094 del 23/2/2015 istituisce un Nucleo di Valutazione ai fini dell'istruttoria per la valutazione e l'approvazione delle domande di tirocinio formativo e di orientamento a favore di cittadini non comunitari residenti all'estero.

Composizione e nomina del Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione è un organo tecnico che esprime pareri in merito ai requisiti di ammissibilità delle domande di tirocinio al fine di approvare i **progetti formativi** e consentire l'attivazione della procedura per l'avvio effettivo del tirocinio stesso.

Il Nucleo di Valutazione si compone di 5 funzionari della Direzione Coesione e/o dell'Agenzia Piemonte Lavoro. Il Direttore della Direzione Coesione Sociale individua i membri del Nucleo di Valutazione e provvede a nominarli. Nel caso di funzionari dell'Agenzia Piemonte Lavoro, la nomina avviene su indicazione del Direttore dell'Agenzia.

Il Nucleo di Valutazione si ritiene regolarmente costituito con almeno la presenza di tre membri tra i designati di cui sopra.

Istruttoria per la valutazione e l'approvazione della domanda di tirocinio formativo e di orientamento.

Il Nucleo di Valutazione si riunisce di norma l'ultimo giovedì del mese per valutare le domande pervenute entro il venerdì precedente, fatto salvo comprovate esigenze degli uffici che comportino uno slittamento al primo giovedì successivo utile.

Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del visto al progetto formativo, il Nucleo di valutazione verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti sia dalla disciplina generale in materia di tirocini ex DGR 74-5911 del 3/6/2013, che quella specifica ex DGR 30-1094 del 23/2/2015.

L'istruttoria consiste :

- a) nell'esame della documentazione presentata dal Soggetto promotore;
- b) nelle eventuali verifiche d'ufficio sui sistemi informativi.

Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'ufficio competente richiede le necessarie integrazioni fissando un termine congruo per la trasmissione delle stesse a pena di archiviazione della domanda. La richiesta di integrazioni sospende il termine dei 60 giorni previsto per l'apposizione del visto regionale.

Al termine dell'istruttoria il Nucleo di Valutazione redige un verbale che costituisce la proposta al Direttore Settore Coesione Sociale in ordine alla determinazione dell'approvazione della domanda di tirocinio e l'apposizione del visto sul progetto formativo o eventuale diniego della stessa.

1

In caso di diniego ne viene data comunicazione per iscritto al soggetto promotore. Avverso le cause ostative, è ammesso l'invio di osservazioni scritte a firma del Legale Rappresentante dell'Ente finalizzate a dare evidenza del possesso del requisito entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le eventuali osservazioni prodotte saranno oggetto di valutazione dal Nucleo di Valutazione nella seduta immediatamente successiva.

Dopo l'apposizione del visto regionale, un originale della convenzione e del progetto formativo è trattenuto dagli uffici regionali, gli altri vengono restituiti al soggetto promotore, che dovrà inviare al tirocinante tutta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del corrispondente visto di ingresso.

Alla pagina http://www.regione.piemonte.it/lavoro/politiche/tirocini.htm (tirocini) la Direzione Coesione Sociale mette a disposizione dei soggetto promotori le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della presentazione della domanda di visto.

Criteri di valutazione per l'approvazione della domanda:

Il nucleo di valutazione prenderà in esame i seguenti criteri:

- 1. esaustività della documentazione richiesta dalla DGR 30-1094 del 23/2/2015
- 2. coerenza del Progetto formativo con il titolo di studio/formazione professionale conseguito o con esperienze lavorative documentate maturate nel paese di origine. Si ritengono ammissibili anche significative esperienze maturate in Paesi diversi da quello di origine purché documentate.
- 3. coerenza tra la figura professionale indicata nel progetto formativo e le attività e competenze declinate (riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012 art. 4, comma 67, ed eventuale livello EQF. Nelle more della definizione del Repertorio nazionale si fa riferimento al Repertorio regionale di standard formativi di cui alla DGR 152-3672 del 2/8/2006 e s.m.i.)
- 4. conformità alla disciplina generale in materia di tirocini ex DGR 74-5911 del 3/6/2013 e a quella specifica ex DGR 30-1094 del 23/2/2015.
- 5. presenza delle indicazioni in merito ai mezzi di sussistenza in riferimento al vitto, all'alloggio e all'indennità di partecipazione corrisposta al tirocinante.
- 6. presenza dei moduli formativi obbligatori finalizzati:
 - alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non già posseduta
 - all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle Imprese.

Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria

Fatto salvo quanto previsto dalla DGR 74-5911 del 3/6/2013 in materia di vigilanza controllo e sanzioni, nel caso di irregolarità rilevate, sia in fase istruttoria che in itinere in merito a:

- a) violazioni della disciplina specifica in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero di cui alla DGR 30-1094 del 23/2/2015, riscontrate dall'amministrazione regionale e/o comunicate dalle autorità governative competenti;
- b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni e delle autocertificazioni prodotte dal soggetto promotore e/o dall'azienda ospitante, fatto salvo quanto previsto dall'art,

76 del DPR n. 445/2000;

l'ufficio regionale competente provvederà alla contestazione ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i. di quanto rilevato e ad informane il Nucleo di Valutazione.

Il Nucleo di Valutazione pianificato nel periodo immediatamente successivo si esprimerà in merito alle irregolarità contestate e alla eventuale sospensione del soggetto promotore e/o ospitante dalla facoltà di promuovere/ospitare tirocini per cittadini stranieri residenti all'estero. La durata della sospensione può essere dai 12 ai 36 mesi in relazione alla gravità delle irregolarità/violazioni contestate.

Il Nucleo di Valutazione, contestualmente alla sanzione di cui sopra, approva la decadenza ex tunc del visto apposto dalla Regione Piemonte al progetto formativo interessato.

Il verbale contenente tali disposizioni sarà adottato con provvedimento amministrativo della Direzione Coesione Sociale.

Le irregolarità contestate e le eventuali sanzioni al soggetto promotore saranno notificate al Nucleo regionale di Valutazione per l'accreditamento per l'adozione dei provvedimenti idonei.



